

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 25/05/2020

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 20

OGGETTO: DECRETO “RILANCIO”: ESTESO IL CONGEDO (RETRIBUITO E NON RETRIBUITO) PER I GENITORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

IN SINTESI

L'articolo 72 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto “Rilancio)

- eleva a 30 giorni la durata del congedo retribuito (indennità INPS del 50%) per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità accertata (in tal caso non si applica alcun limite di età), specificando che tale beneficio può essere utilizzato fino al 31 luglio 2020;*
- prevede che, in aggiunta a quanto sopra, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto ad astenersi dal lavoro, per assistere i figli minori di 16 anni (non più da 12 a 16 anni), per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza alcuna indennità.*

Come si ricorderà, l'articolo 23 del DL n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”, convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020) ha introdotto il diritto, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, di usufruire, a decorrere dal 5 marzo 2020 (**data di inizio della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado**) di

- un congedo **indennizzato dall'INPS al 50%** non superiore a 15 giorni (continuativi o frazionati), coperto da contribuzione figurativa, per assistere i **figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità accertata (in tal caso non si applica alcun limite di età)**;
- un congedo **non retribuito**, per il medesimo periodo (15 giorni, continuativi o frazionati), senza alcuna indennità e senza copertura figurativa, per assistere i **figli di età compresa tra 12 e 16 anni**.

Ora, l'articolo 72 del DL n. 34/2020 (c.d Decreto "Rilancio"), modificando l'articolo 23 del DL n. 18/2020,

- **eleva a 30 giorni** la durata del **congedo retribuito** (indennità INPS del 50%) per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con **figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità accertata** (in tal caso non si applica alcun limite di età), specificando che tale beneficio può essere utilizzato **fino al 31 luglio 2020**;
- prevede che, in **aggiunta** a quanto sopra, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto ad astenersi dal lavoro, per assistere i **figli minori di 16 anni** (non più da 12 a 16 anni), per **l'intero** periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (attualmente previsto **fino al 14 giugno 2020** dal DPCM 17 maggio 2020, senza alcuna indennità.

CONGEDO COVID-19: NOVITÀ E CONFERME

Le modifiche sostanziali apportate dal Decreto "Rilancio" sono tre:

- una riguarda la **durata** del congedo;
- un'altra riguarda il **periodo all'interno del quale è possibile fruirla**;
- l'ultima riguarda la **cumulabilità** dei benefici in capo al medesimo nucleo familiare.

In base alle nuove disposizioni normative, infatti, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto

- **dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020** ad usufruire, per assistere i **figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità accertata** (in tal caso non si applica alcun limite di età), ad un **congedo** (indennizzato dall'INPS al 50%) non superiore a **30 giorni** (continuativi o frazionati), coperto da contribuzione figurativa.

Preme evidenziare **che i lavoratori che hanno già usufruito, alla data di entrata in vigore del Decreto "Rilancio" (19 Maggio 2020), del congedo retribuito di 15 giorni introdotto dal Decreto "Cura Italia", potranno godere, entro il 31 luglio 2020, delle rimanenti 15 giornate (intere, in quanto non è prevista la fruizione oraria). I dipendenti che, invece, non hanno ancora goduto di tale beneficio possono usufruire di 30 giornate di congedo retribuito, entro il 31 luglio 2020;**

- **dal 5 marzo 2020 al 14 giugno 2020** (termine ultimo di sospensione dei servizi educativi, disposto dal DPCM 17 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe) ad **astenersi dal lavoro**, per assistere i **figli minori di 16 anni, senza alcuna indennità e senza copertura figurativa**. In tal caso, tuttavia, opera il divieto di licenziamento ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Con specifico riferimento alla **durata del**

- **congedo indennizzato al 50%** l'articolo 23, comma 1, del DL n. 18/2020, precisa che tale beneficio può essere goduto **fino al 31 luglio 2020**, eliminando il precedente richiamo alla durata del periodo di chiusura delle scuole;

- **congedo non retribuito** spettante per i **figli minori di 16 anni**, l'articolo 23, comma 6, del DL n. 18/2020, come modificato del Decreto "Rilancio", contiene esplicitamente la precisazione che tale congedo spetta per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (**dal 5 marzo 2020 al 14 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe della chiusura delle scuole**).

Prima dell'entrata in vigore del Decreto "Rilancio", la possibilità di fruire del congedo non retribuito spettava, ai genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni. L'INPS, infatti, con il Messaggio n. 1281/2020 e con la Circolare n. 45/2020, aveva equiparato la durata di tale congedo a quella prevista per il congedo indennizzato al 50% di cui all'art. 23, comma 1, del DL n. 18/2020.

Preme evidenziare, inoltre, che dal tenore letterale dell'articolo 23, comma 6, del Decreto "Rilancio" emerge che le suddette misure (congedo indennizzato al 50% e congedo non retribuito) possono essere **entrambe utilizzate dal medesimo nucleo familiare**.

Il periodo di congedo non retribuito per assistere i figli fino a 16 anni spetta, infatti, *"in aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5"*.

Ciò significa, ad esempio, che per assistere un figlio di età pari a 10 anni i genitori lavoratori dipendenti del settore privato possono beneficiare:

- **sia di 30 giorni di congedo indennizzato al 50% (dal 5 marzo al 31 luglio 2020);**
- **sia del congedo non retribuito (dal 5 marzo al 14 giugno 2020, salvo proroghe).**

In altre parole, il Decreto "Rilancio" ha esteso il diritto al congedo non retribuito (già previsto per i genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni) ai genitori di figli fino a 12 anni **che, peraltro, possono cumularlo con il congedo indennizzato al 50%.**

Requisiti di accesso

Il Decreto "Rilancio" non ha apportato modifiche ai requisiti di accesso al congedo COVID-19;

pertanto, continua ad essere necessario che nel nucleo familiare **l'altro genitore non sia:**

- **disoccupato;**
- **non lavoratore;**
- **beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio: NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.).**

È inoltre necessario che, in caso di figli con handicap,

- sia accertata la disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992;
- il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale.

Presentazione della domanda

In attesa di indicazioni da parte dell'INPS, si ritiene che continuino a trovare applicazione le istruzioni operative che l'Istituto previdenziale ha fornito con la Circolare n. 45/2020.

Di conseguenza, per quanto riguarda la presentazione della domanda:

- i **genitori di figli fino a 12 anni** che vogliono fruire del congedo retribuito, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all'INPS, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti;
- i **genitori con figli minori di 16 anni** devono presentare domanda **unicamente** al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

Le domande sono **retroattive** e pertanto possono riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché **non anteriori al 5 marzo 2020**

“Conversione” del congedo parentale ordinario e del prolungamento per handicap grave

Risulta infine confermato che eventuali periodi di congedo parentale ordinario, di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dai genitori saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo COVID-19. In relazione a tali periodi sarà riconosciuta l'indennità del 50%.

Analogamente, gli eventuali periodi di prolungamento del congedo parentale ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs n. 151/2001 saranno convertiti nel congedo COVID-19 con diritto all'indennità del 50%.

Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani